

## DIRITTO SOCIETARIO

### **La collazione nella cessione di quote societarie e d'azienda**

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

### **LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW**

[Scopri di più >](#)

Tramite la **collazione**, il **legittimario** può concorrere *pro quota* sul valore della donazione ridotta – per effetto dell'azione di riduzione – che ecceda l'ammontare della quota indisponibile.

Più nel dettaglio, la **collazione dei beni mobili** è prevista dall'[articolo 750 cod. civ.](#) e si effettua soltanto per **imputazione**, sulla base del valore che essi avevano al tempo in cui è stata aperta la successione, in ragione del minor valore che normalmente caratterizza tali beni e la maggiore facilità della loro circolazione.

In giurisprudenza è stato spesso affrontato il tema della collazione con particolare riferimento alla **cessione di quote** e alla **cessione d'azienda**, sottolineando l'effettiva differenza tra le due ipotesi, atteso il diverso oggetto del bene alienato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, si riflette essenzialmente sul **regime della collazione** stessa.

Più nel dettaglio, è stato di recente confermato dalla **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 2505/2022** che, per la **quota societaria**, la collazione è effettuata con riferimento al disposto normativo di cui al citato [articolo 750 cod. civ.](#) avente ad oggetto i beni mobili e, quindi, per imputazione poiché, non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società – che è soggetto distinto dalle persone dei soci – essa **attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria** (in tal senso, anche Cassazione Civile, sentenza n. 10756/2019). In questo specifico caso, quindi, dovrà procedersi ad **imputazione sulla base del valore che la quota ha al tempo di apertura della successione** (Cassazione Civile, sentenza n. 20258/2014).

La valutazione della quota sociale deve essere operata ai sensi dell'[articolo 2289 cod. civ.](#), tenuto conto del valore dell'**avviamento** e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della **futura redditività dell'azienda**, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone “*la continuazione dell'attività sociale* che

*non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro*" (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 5449/2015, Cassazione Civile, sentenza n. 7595/1993 e Cassazione Civile, sentenza n. 4210/1992).

A tale proposito occorre rammentare come, anche secondo la giurisprudenza tributaria, se la cessione di quote di partecipazioni sociali non consente all'Amministrazione di prendere in considerazione l'avviamento – che consiste, come noto, nell'attitudine di un complesso aziendale a conseguire risultati economici diversi da quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono –, **lo stesso debba, tuttavia, essere preso in esame** nel caso di **sostituzione nell'impresa di un soggetto diverso** attraverso il trasferimento dell'intera azienda, o di un suo ramo, ad altra società o ad altro imprenditore individuale, ovvero mediante **concentrazione dell'intero capitale nella persona di un unico socio**, ipotesi questa che **si verifica in caso di cessione delle quote societarie** (Cassazione Civile, sentenza n. 25262/2017).

Con riferimento, invece, alla **collazione in caso di cessione della quota di azienda** – che rappresenta la misura della **contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone** – con la richiamata **ordinanza n. 2505/2022** i giudici di legittimità hanno confermato che la medesima deve essere compiuta secondo le **modalità indicate dall'[articolo 746 cod. civ.](#) in tema di beni immobili**. Secondo tale disposizione, la collazione di un bene immobile si effettua con **il rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione**, a scelta di chi conferisce, sicché, ove si proceda per imputazione, *"deve aversi riguardo al valore non delle singole cose, ma a quello assunto dalla detta azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione"* (Cassazione Civile, sentenza n. 502/2003).

Nella fattispecie analizzata dalla Suprema Corte, è stato ritenuto corretto, ai fini dell'accertamento del valore di una cessione di quote societarie, fare riferimento al **valore dell'azienda rientrante nel patrimonio della società** onde risalire a quello delle quote, occorrendo all'uopo **stimare le varie componenti del patrimonio societario**, tra le quali rivestiva valore determinante l'azienda di farmacia, al cui esercizio la società era deputata.